SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

572ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1987

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 2

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» **(2270)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 2, 3
DE CINQUE *(DC), relatore* 2

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2260:

PRESIDENTE 3
BALDI *(DC)* 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» **(2260)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BALDI *(DC), relatore* 3, 12
CONSOLI *(PCI)* 5, 18
* DE LORENZO, *ministro dell'ambiente* 6, 17
* SCARDACCIONE *(DC)* ..... *Pag.* 14
GARIBALDI *(PSI)* 15
* SCLAVI *(PSDI)* 16
FIOCCHI *(PLI)* 16

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2241:

PRESIDENTE 19

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 MARZO 1987 19

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20

GOVERNO

Trasmissione di documenti 20

INTERROGAZIONI

Annunzio 21
Da svolgere in Commissione 25

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Conti Persini, Falcucci, Ferrara Nicola, Gusso, Mascaro, Patriarca, Pintus, Ulianich.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» (2270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge del 6 febbraio 1987, n. 16, ha portato notevoli modifiche alla disciplina vigente in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, norme legate in modo particolare a quel delicato e tormentato settore costituito dall'autotrasporto pesante, i cosiddetti TIR, con formula ellittica, che hanno riempito anche le cronache recenti della nostra vita nazionale.

Questo decreto ha apportato modifiche alla composizione del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'Albo nazionale, ha apportato altresì modifiche per quanto riguarda la licenza accordata per i veicoli adibiti a trasporto (veicoli trattori, rimorchi e semirimorchi), inoltre alle autorizzazioni per i trasporti per conto terzi, per cui è stato necessario, in modo particolare, contemplare un adeguamento di questa disciplina con quella europea. Sono state poi dettate norme di carattere particolare e specifiche per quanto riguarda i sistemi di trascinamento dei carichi portati da questi autoveicoli e in modo particolare è stato necessario prevedere un controllo severo sulla velocità di questi grossi mezzi di trasporto, dai quali in passato abbiamo visto derivare anche sciagure stradali di notevole portata.

La Camera dei deputati ha modificato abbastanza largamente il decreto, introducendo variazioni soprattutto per quanto riguarda le sanzioni, la disciplina della velocità, il controllo ed altre cose, sulle quali in sede di merito il Senato si potrà soffermare.

La 1ª Commissione, esaminando questa mattina il provvedimento sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di urgenza e necessità, ha ritenuto a larga maggioranza,

con il solo dissenso del rappresentante del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, di riconoscere l'esistenza per questo decreto dei presupposti di costituzionalità e in questo senso raccomanda all'Assemblea l'approvazione di tali conclusioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2270.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2260

BALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDI. A nome della 9ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2260, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Baldi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari» (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BALDI, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è la seconda volta che giunge al nostro esame il problema dell'inquinamento da parte dei piccoli e medi frantoi e ritengo quindi superfluo ripetere l'*iter* del presente decreto-legge, dovuto anche alle sollecitazioni fatte ed accolte dal Governo, e ricordare il precedente decreto decaduto per perenzione dei termini. Non credo sia necessario rielencare le motivazioni che ne hanno giustificato la necessità e l'urgenza; così dicasi delle migliaia di piccoli e medi frantoi destinati alla cessazione dell'attività, con conseguente cessazione di un servizio indispensabile per decine di migliaia di modesti produttori di olive, fino a costringere questi ultimi ad abbandonarne la produzione, e dell'esigenza di evitare inquinamenti e quindi assicurare il rispetto ecologico.

Il provvedimento al nostro esame tiene conto di quanto sopra sinteticamente sottolineato. Non posso sottacere che la Camera dei deputati ha recepito nel testo quanto precisato nell'ordine del giorno da noi approvato in Aula in occasione della discussione e dell'approvazione della precedente conversione. Mi corre anche l'obbligo di esternare una forte perplessità, espressa in Commissione e mia personale, sul comma 2-*bis* dell'articolo 2. Il Governo si è riservato di esprimersi in Aula. Con la mancata conversione alla Camera dei deputati per scadenza del termine costituzionale del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, provvedimento che il Senato aveva discusso in prima lettura apportando modifiche all'originario testo governativo, si è resa necessaria la reiterazione del provvedimento d'urgenza con l'emanazione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, al nostro esame.

Nel reiterato provvedimento il Governo ha in parte tenuto conto delle indicazioni emer-

se al Senato sul precedente decreto-legge «sostanzialmente recuperando» — si legge nella relazione governativa — «i princìpi ispiratori delle disposizioni di cui non è sembrato possibile recepire la formulazione così come enunciata».

Scopo principale del provvedimento è quello di evitare che, a seguito dell'entrata in vigore — 1° marzo 1986 — della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente la depurazione degli scarichi di tutti gli insediamenti produttivi, si rendesse estremamente difficoltoso, e in molti casi praticamente impossibile, l'adeguamento degli scarichi del comparto dei frantoi oleari, con il rischio della paralisi per l'intervento della magistratura e dei vari organi di controllo.

Un apposito dibattito svoltosi alla Commissione agricoltura del Senato aveva invitato il Governo ad intervenire sollecitamente per evitare il rischio di bloccare la campagna olearia e contribuire a trovare gli strumenti per una definitiva soluzione del problema.

Veniamo adesso ad esaminare quali norme la Camera dei deputati ha modificato. Nel testo del decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, abbiamo anzitutto, all'articolo 1, un gruppo di norme che disciplinano la domanda al sindaco, di cui copia va alla regione, per l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti sul suolo da parte dei titolari degli impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi e i cui scarichi non siano conformi ai limiti della legge n. 319 del 1976. Vi sono trenta giorni di tempo per presentare detta domanda. Il sindaco, nell'autorizzare lo smaltimento delle acque, detta le prescrizioni da osservarsi. L'autorizzazione comunale va rilasciata in forma espressa entro sessanta giorni, fino a che il sindaco non abbia provveduto e consentito lo smaltimento, sempre che questo non costituisca pericolo per la salute pubblica.

All'articolo 2 si danno due anni di tempo perchè gli scarichi degli impianti di molitura delle olive si adeguino ai limiti della tabella A della citata legge n. 319. Sempre all'articolo 2 — e questa è una delle principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati — si consente, in deroga alle norme dell'assoggettamento alla disciplina della legge n. 319 e comunque non oltre i predetti due anni, che gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dall'esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo delle acque per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possano scaricare le acque reflue sul suolo, su autorizzazione del sindaco, purchè il carico inquinante sia ridotto, attraverso particolari metodi, di almeno il 50 per cento e comunque utilizzando vasche di decantazione.

Successivamente, l'articolo 3 disciplina le sanzioni per l'inosservanza delle norme vigenti in materia, mentre l'articolo 4 sancisce la non punibilità per i fatti previsti come reato dalla legge n. 319 del 1976 e commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.

Il testo dell'articolo 5 è stato completamente riscritto dalla Camera, che ci propone tre linee operative.

La prima di esse riguarda il finanziamento, assicurato con 10 miliardi di lire per il 1987, per un programma di ricerca scientifica ed applicata per l'individuazione di più idonei ed economicamente validi sistemi di depurazione. Questo consente di porre le premesse per la soluzione definitiva del problema. La copertura è a carico del fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982.

La seconda linea operativa riguarda i piani regionali, i quali devono essere predisposti entro un anno, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue da realizzarsi in ambiti territoriali ottimali con il finanziamento di soggetti pubblici o privati. Per la costruzione di detti impianti gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti entro il limite di 270 miliardi; a tale scopo, sono stanziati 30 miliardi a partire dal 1988 da prelevare dagli accantonamenti per la tutela ambientale di cui al capitolo 9001 del bilancio del Ministero del tesoro.

La terza linea operativa riguarda la concessione di contributi per la costruzione e

l'adeguamento di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate; è prevista a tale scopo una spesa di 20 miliardi per il 1987, di cui 10 prelevati dal fondo della legge n. 590 del 1981 e 10 dalle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge n. 198 del 1985 che riguardava interventi per i danni causati da eccezionali calamità e da avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

Credo sia convinzione unanime la necessità della sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, il provvedimento al nostro esame consente due risultati incontestabili: il primo è la sanatoria del contenzioso verificatosi fino all'entrata in vigore della presente legge; il secondo è una proroga di due anni per l'adempimento delle prescrizioni inerenti agli inquinamenti. Credo che queste due motivazioni siano valide perchè ognuno di noi si senta in dovere di approvare il presente provvedimento. Non è possibile procrastinare ulteriormente tale decisione, vista la riconosciuta urgenza di dare, da un lato, certezza agli operatori del settore olivicolo-oleario e dall'altro assicurare garanzie di difesa ecologica. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consoli. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, concordo con il relatore sulla necessità di approvare sollecitamente la conversione di questo decreto nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche se questo non è il migliore dei testi possibili, però vorrei fare qualche breve considerazione. Quello cui appartengo è stato il Gruppo che ha richiesto questo provvedimento perchè, di fronte alla mancata attuazione della legge n. 319 del 1976, era aperto un forte contenzioso: si erano determinate difficoltà obiettive per le amministrazioni comunali e c'era il rischio del blocco di un'importante attività produttiva nel nostro paese.

Sul testo presentato dal Governo in questo ramo del Parlamento, come Senato, nel complesso in maniera unitaria, e nei vari Gruppi, lavorammo positivamente sulla base di un'impostazione che il testo trasmessoci dalla Camera del secondo decreto recepisce, modificando il testo che inizialmente il Governo aveva presentato alla Camera e che non aveva invece tenuto conto delle modifiche unanimemente apportate dal Senato. Perciò siamo di fronte ad un provvedimento i cui assi fondamentali sono, come ha ricordato il relatore, in primo luogo la sanatoria del contenzioso in atto, per dare tranquillità agli operatori del settore, in secondo luogo la possibilità, nella situazione di emergenza che c'è, di ricorrere per due anni allo strumento della fertirrigazione, cioè dello smaltimento sul suolo delle acque reflue, usando questi due anni per arrivare ad una soluzione organica del problema della depurazione delle acque reflue, che è problema difficile, per cui passa l'idea — che è stata avanzata qui in Senato — di uno sforzo di lavoro scientifico per individuare la filiera tecnologica. Passa l'idea di piani regionali per gli impianti depurativi e si prevedono risorse molto più consistenti di quanto non era stato previsto originariamente dal Governo, per dotare le zone olivicole di questi impianti di depurazione.

Quindi è un provvedimento, questo al nostro esame, che si muove su tre punti fondamentali, che trova un positivo equilibrio tra queste esigenze diverse.

L'unico neo del testo pervenutoci dalla Camera riguarda il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto. Siamo di fronte ad una norma che non è precisa, ma che, a nostro avviso, non ammette interpretazioni incerte. Infatti, se l'articolo 1 del decreto si riferisce alla tecnica di fertirrigazione e all'autorizzazione, da parte dei comuni, alle imprese per ricorrere a questa tecnica, l'articolo 2 si riferisce ad un'altra tecnica che è quella del versamento delle acque reflue degli impianti oleari nelle acque correnti, siano esse superficiali siano esse sotterranee; quindi il comma 2-*bis* dell'articolo 2 fa riferimento a questa materia, mentre il decreto, sempre nell'articolo 2, per quanto riguarda questa tecnica prevede che si possano versare le acque reflue dei

frantoi nelle acque superficiali e sotterranee soltanto rispettando i parametri della tabella A della legge n. 319 del 1976 (la cosiddetta «legge Merli»); quindi per questa tecnica, in deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2, si prevede la possibilità, nell'arco di due anni, cioè nell'arco della «soluzione-ponte» per tutto il settore, di «sversare», anche se non si raggiungono i parametri della tabella A della legge n. 319 del 1976, purchè, attraverso la decantazione in apposite vasche, si abbia un abbattimento del 50 per cento del grado di inquinamento e purchè il sindaco autorizzi ciò valutando se tutto questo non comporti un pericolo per la salute pubblica.

Io credo che l'unica interpretazione possibile del comma 2-*bis* dell'articolo 2 sia questa e che si tratti quindi di una norma che non interferisce con quanto stabilito nell'articolo 1, il quale riguarda la tecnica di fertirrigazione.

Detto questo, io voglio essere franco e brutale ricordando che in questa Aula, quando discutemmo l'altra volta, ci fu un emendamento che andava in questa direzione che fu bocciato. D'altra parte il relatore che ha proposto questo emendamento alla Camera dei deputati voleva andare in questa direzione; in seguito è passato un emendamento corretto che però non è molto preciso.

Nel momento in cui abbiamo garantito agli operatori del settore una soluzione-ponte attraverso la fertirrigazione, cioè lo smaltimento delle acque reflue nei terreni tenendo conto di un rapporto tra la quantità di ciò che si sversa e l'estensione dei terreni, e prevediamo di dotare tutte le zone di impianti di depurazione nell'arco di due anni, non posso lamentarmi della formulazione della norma che riguarda la tecnica dello sversamento delle acque che, così come è, è di difficile attuazione, e voglio vedere quale sindaco autorizzerà le vasche di decantazione. Ritengo infatti questa soluzione non necessaria, visto che gli operatori del settore hanno a disposizione un'altra soluzione molto meno onerosa, più semplice, e che crea meno problemi.

Se pertanto non si attuerà lo sversamento tanto di guadagnato: non è un grande problema. Si tratta certamente di un neo, ma non tale da mettere in discussione l'impianto della legge. Mi si potrebbe obiettare che trattandosi di un neo si è sempre in tempo ad apportare un opportuno emendamento esplicativo. Siamo contrari a questa soluzione per un motivo molto semplice: l'*iter* di questo provvedimento è stato molto travagliato, ci troviamo in una situazione politica incerta, di crisi di Governo, non sappiamo quale sarà l'approdo di questa crisi e i tempi del lavoro parlamentare sono quelli che sono. Questo decreto risponde a domande pressanti in quanto bisogna sanare contenziosi aperti, bisogna costruire un quadro di certezze e di interventi affinchè tutti gli interessati, dai sindaci agli imprenditori, ai produttori agricoli possano affrontare la prossima campagna olearia in condizioni di tranquillità.

Durante il travagliato *iter* del provvedimento abbiamo visto qualche volta il Governo oscillare, mancare qualche volta di chiarezza. Credo che questa sera dobbiamo votare il provvedimento al nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, precisando l'interpretazione della norma più discussa ed imprecisa, e valutando complessivamente la bontà del provvedimento che risponde ad esigenze sociali indifferibili ed urgenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BALDI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio sottolineare che, anche in coerenza con l'impegno preso alla Camera ed al Senato durante la discussione della precedente versione del decreto, il Governo ha tenuto conto di una difficoltà reale in cui si trovano i titolari di frantoi. Ci siamo anche fatti carico, sulla spinta delle richieste della 1ª Commissione

della Camera e del Senato, nonchè dell'Aula del Senato, di andare incontro alla legittima esigenza di salvare una produzione importante per il nostro paese, e di evitare che attraverso una normativa largamente inapplicata si creassero problemi anche di carattere giudiziario nei confronti dei titolari di questi impianti. Abbiamo però fatto presente quanto in realtà questo provvedimento sia incoerente con precedenti atteggiamenti che il Parlamento stesso ha chiesto di rispettare, e cioè di provvedere ad una modifica complessiva della legge per la tutela delle acque risalente al 1976. Il Governo ha operato in questa direzione perchè ha presentato sin dal mese di giugno del 1986 un disegno di legge di revisione complessiva, prevedendo tra l'altro una larga modifica e un adeguamento con una certa innovazione, nonchè una dinamicità nella definizione di parametri necessari con l'avanzamento tecnologico e con i risultati ottenuti sin qui dalla ricerca. Però, proprio per non assumere provvedimenti parziali e settoriali che finiscono con il premiare alcuni settori produttivi e con il mortificare, o comunque con il trascurare, richieste che provengono da altri settori molto importanti del mondo della produzione, che hanno anche problemi di scarico delle acque dei loro effluenti e che in realtà non sempre hanno responsabilità dirette per la mancata attuazione di impianti consortili, e quindi con giuste considerazioni che si debbono tenere presenti, abbiamo aderito, consapevoli che si aprirà una voragine rispetto alla quale tutti gli altri settori produttivi si potranno inserire a giusto titolo e a diritto, come per esempio le concerie ed altri tipi di lavorazioni.

Personalmente sono d'accordo nel sostenere una radicale soluzione attraverso l'approvazione del disegno di legge di modifica della legge 10 maggio 1976, n. 319. La Camera dei deputati sta lavorando in questo senso e si è giunti ad un testo definito; io speravo che con esso si sarebbe potuto risolvere anche il problema relativo ai frantoi.

Allorquando discutemmo questo decreto feci presente che la sommatoria dei fattori di inquinamento ha reso comunque delicato il problema delle acque di vegetazione.

È vero, e lo si è ricordato più volte — personalmente sono d'accordo — che questo settore della lavorazione è particolarmente importante anche nel Mezzogiorno e so benissimo che per secoli queste acque di vegetazione sono state scaricate nei corpi idrici superficiali senza produrre quei gravi danni che oggi invece ci preoccupano.

Oggi le condizioni sono cambiate e la sommatoria dei fattori di inquinamento comporta oramai l'inaccettabilità da parte dei corpi idrici superficiali anche di queste acque che sono del resto inquinate. Ciò va detto, perchè dobbiamo, a maggior ragione, sollecitare l'approvazione definitiva della normativa che è ora all'esame della Camera dei deputati. Io non avrei alcun problema, se la Camera dei deputati me lo chiedesse e il Senato fosse d'accordo, ad emanare tale normativa con un decreto-legge, perchè si vanno prospettando difficili interpretazioni, anche di sanatorie comprese in decreti-legge in corso di esame, che potrebbero alterare il significato complessivo del provvedimento legislativo sulla tutela delle acque che stiamo portando avanti a fatica, ma che è il risultato di un accordo tra i vari Gruppi politici, non soltanto tra quelli di maggioranza, ma anche, per buona parte, con quelli dell'opposizione.

Con il decreto-legge al nostro esame è vero che noi non abbiamo reiterato alcune norme proposte da di emendamenti in questo ramo del Parlamento, ma ciò non è stato fatto perchè noi avevamo già detto in questa Aula di essere contrari, o comunque di rimetterci all'Assemblea per evitare che si affermasse un principio che, come Governo, non possiamo accettare.

Quindi, nel reiterare il decreto non potevamo non tener conto di una volontà del Parlamento tuttavia non corrispondente alla volontà del Governo. Non si tratta di un Governo che oscilla, bensì di una esigenza reale da noi condivisa e di alcuni principi che, come Esecutivo, vogliamo tener fermi e salvaguardare.

Credo comunque che il Governo abbia compiuto un grande sforzo, reiterando il decreto-legge, nel tener conto di una buona parte delle modifiche che erano state approvate nel corso dell'*iter* legislativo svolto sia

alla Camera dei deputati che al Senato, nel prevedere un ulteriore finanziamento e nel far fronte quindi ad un'esigenza reale che si era prospettata.

La Camera dei deputati ha, sotto certi aspetti, migliorato il decreto-legge, e il senatore Postal, che ha seguito questo provvedimento, ha contribuito anche ad inserire l'importante principio di avviare un programma di studio e di ricerche per arrivare alla definizione di validi sistemi di depurazione, su cui è importante che la ricerca raggiunga acquisizioni maggiori, da applicarsi anche sul piano della tecnologia. È un aspetto importante ed anche migliorativo. Sono stati inseriti ulteriori vantaggi nei confronti di questi impianti che, devo dirlo, accettiamo con riserva: è vero che è un settore produttivo delicato e diffuso nel paese, ma andiamo a finanziare interventi per l'applicazione di una legge, rispetto ai quali altri settori della produzione potrebbero rivendicare analogo trattamento. Ci mettiamo su una strada in discesa su cui sarà difficile fermarsi, correndo il rischio di intervenire in maniera diffusa per finanziare impianti che darebbero comunque in futuro problemi di coerenza. È una posizione — come rappresentante del Governo lo devo ricordare — che il Parlamento ha voluto, rispetto alla quale ci siamo dichiarati perplessi. Di fronte alla volontà del Parlamento, accettiamo quello che vuole, ma sia ben chiaro che ci mettiamo su una strada in discesa dove difficilmente qualcuno poi ci potrà fermare. Rimane, a testimonianza, il fatto che il Governo ha espresso questa grave perplessità; tra l'altro, tali fondi vanno sottratti ad interventi utilizzabili per un piano complessivo di risanamento dell'inquinamento nel nostro paese, che riguarda aria, acqua, suolo. Invece interveniamo per finanziare iniziative che dovrebbero trovare altre fonti di finanziamento, oltre ad intervenire — e questo il Governo aveva accettato all'inizio come unica possibilità — per finanziare l'ammodernamento degli impianti, sulla base di domande da presentare poi al Ministero dell'industria.

Vorrei affermare con grande franchezza — perchè il Governo non può sopportare oscillazioni sotto tale aspetto — che, per una serie di modifiche, aggiustamenti e cambiamenti di parole, nell'esame del decreto alla Camera non si è riusciti più a seguire il testo, ma non dobbiamo prendercela con nessuno, non è un atto di accusa nei confronti della Camera ma soltanto una riflessione che dobbiamo fare tutti a voce alta. Si è configurato un testo che esprime contraddizioni interne, che lo rendono di fatto inapplicabile. Infatti l'articolo 1 afferma una cosa, il comma 2-*bis* dell'articolo 2 un'altra. Sono preoccupato che alla fine si possa varare un provvedimento che potrebbe creare un contenzioso diffuso, poichè mette in difficoltà gli stessi sindaci. Sono convinto che, arrivati a questo punto, bisogna definire la questione, dare certezza agli imprenditori, senza lasciare sospeso tale processo: avviato un decreto-legge, lo si deve concludere. Ma chiedo al Senato di intervenire per modificare tale norma, tanto più che la prossima settimana la Camera si potrà riunire ed io, a nome del Governo, mi impegnerò per l'abolizione del comma 2-*bis* dell'articolo 2 che il Gruppo comunista ritiene ininfluente nella sua applicazione rispetto all'articolo 1, tanto è vero che la interpretazione rimane agli atti parlamentari, se potrà fornire chiarimenti un domani. Dovrà essere prevalente infatti, nella interpretazione del legislatore, l'applicazione dell'articolo 1 invece che dell'articolo 2, comma 2-*bis*.

A questo punto, perchè varare una normativa confusa, per cui si riproduce l'opinione che spesso le leggi vengono studiate in maniera troppo complessa e troppo difficilmente applicabile, anche nell'interesse dei destinatari di tale intervento? Direi che saremmo anche rispettosi degli interessi dei destinatari, daremmo certezza ai sindaci di operare in maniera coerente, se approvassimo un emendamento soppressivo del comma 2-*bis*, rimandando il testo alla Camera per la definitiva approvazione. Da tale punto di vista mi impegno, ma chiedo al Senato di voler comprendere la difficoltà nella quale si trova il Governo. Presenterò l'emendamento soppressivo, perchè deve rimanere agli atti che il Governo non vuole approvare leggi contraddittorie tra loro e sostanzialmente inapplicabili, rimettendomi all'Aula per quello che vorrà decidere, assicurando però il Senato dell'impegno del Governo, in seguito alla

soppressione di questo articolo, di portare il testo alla Camera dei deputati per farlo approvare nella chiarezza. A proposito di questa materia, devo dire che avevo sostenuto alla Camera dei deputati una posizione che poi è stata abbandonata (però la devo menzionare affinchè rimanga agli atti del Senato), posizione che il Governo ritiene giusta. È stato previsto che, sulla base degli indirizzi del Governo, devono essere adottati i piani; pertanto, il Governo dovrà emanare una circolare contenente le relative indicazioni. Onorevoli senatori, queste indicazioni sono in contraddizione con il primo comma dell'articolo 5 perchè vengono emanate prima che venga predisposto il piano. Infatti, per esempio, è inutile che facciamo un piano di ricerca in base al quale possiamo spendere 10 miliardi, se dopo, siccome si deve far presto, facciamo una ricerca che servirà solo per la seconda fase di ristrutturazione. Mi sembra un'incoerenza che ho rilevato alla Camera e che devo far presente anche qui in quest'Aula, affinchè rimanga agli atti del Senato che il Governo non ha sbagliato affidando comunque la responsabilità dell'approvazione di un atto — che presenta delle incongruenze — ad esigenze di emergenza delle quali dobbiamo tutti quanti farci carico. Con questo provvedimento viene previsto uno studio di 10 miliardi, dopo di che senza aspettare quest'ultimo diamo al Governo l'incarico di adottare le direttive e inoltre, vengono predisposti i piani per cui non vedo a che cosa serva questo studio.

Questa è un'altra norma incoerente rispetto alla volontà del legislatore, perchè il Governo non ha la possibilità di sapere di fatto quale sarà l'applicazione da parte delle regioni. Non dico che noi dobbiamo intervenire per approvare i piani, ma dovremmo almeno avere un panorama di ciò che avviene nel paese per cercare di tener conto dei risultati di ciò che è stato deciso a livello regionale e per intervenire in corso d'opera eventualmente con dei correttivi che tengano conto sia dei piani di ricerca che dei piani regionali. Nel provvedimento al nostro esame non è stato neanche previsto che per conoscenza vengano inviate al Ministero dell'ambiente le decisioni delle regioni consentendo così al Ministero stesso, senza voler imporre niente ad alcuno, di poter verificare se rispetto al dovere di emanare circolari di indirizzo e di coordinamento vi è stato poi un adeguamento. In questo modo, nel corso di elaborazione dello studio, che il legislatore ci impone, sarebbe possibile intervenire con suggerimenti — non con degli obblighi o con delle prescrizioni — e delle osservazioni che possono essere tenute presenti per una migliore applicazione della norma.

Signor Presidente, mi rimetto alla sensibilità dell'Aula: il problema va risolto ed il decreto va approvato. Comunque, abbiamo il tempo necessario per modificarlo e riesaminarlo alla Camera dei deputati. Questo atteggiamento del Governo non significa un boicottaggio del provvedimento che, ormai accettato, va portato a compimento. Se il Senato intende accogliere l'invito del Governo si tratta di apportare queste due modifiche al provvedimento: eliminare il comma 2-*bis* ed inserire una norma che stabilisca che, per conoscenza, il risultato dei piani deve pervenire al Ministero dell'ambiente affinchè quest'ultimo possa fare osservazioni anche tenendo conto dei risultati degli studi. Fatte queste modifiche, siamo tutti quanti interessati a farlo approvare entro la prossima settimana alla Camera dei deputati, trattandosi di un provvedimento che, essendo stato lungamente discusso, non necessita di molto tempo per ulteriori dibattiti e discussioni. Prego, pertanto, vivamente il Senato di accettare la mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di voler formalizzare le sue proposte in emendamenti specifici.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente.* Signor Presidente, intendo formalizzare i due emendamenti illustrati, però non so se a questo punto si renda necessaria una breve sospensione per una migliore formulazione del testo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dar modo al Governo di presentare gli emendamenti preannunziati.

(*La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle ore 17,40*).

Onorevoli colleghi, come avete la possibilità di esaminare, il Governo ha presentato gli emendamenti preannunziati il cui testo è stato distribuito.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «e della normativa regionale di attuazione,» *sono soppresse;*

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, la parola: «trenta» *è sostituita dalla seguente:* «sessanta»; *e le parole:* «nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali,» *sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo articolo 1» *sono aggiunte le seguenti:* «e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«ART. 5. — 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministro dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti

privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 1.

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.

2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui

sul suolo nell'area indicata nella domanda, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 2.

1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dall'onorevole Ministro:

Sopprimere il comma 2-bis.

2.1 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BALDI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come già ho avuto modo di sottolineare, l'emendamento al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto ha generato anche in Commissione perplessità; tuttavia non posso che rimettermi, in questo caso, alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda l'emendamento 2.1. Se lei ritiene, onorevole relatore, può pronunciarsi immediatamente anche sugli emendamenti riferiti agli articoli 3, 4 e 5.

BALDI, *relatore*. Sì, signor Presidente. Volevo dire che, d'altra parte, anche l'emendamento riferito all'articolo 3 riguarda sempre il problema del comma 2-*bis* dell'articolo 2 e così l'emendamento all'articolo 4 e pure quello all'articolo 5.

Pertanto, anche per questi emendamenti non posso far altro che rimettermi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

ARTICOLO 3.

1. I titolari degli scarichi di cui all'articolo 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'articolo 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «dal comma 5» *con le altre:* «dai commi 2 e 5».

3.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 4.

1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 del medesimo articolo 1 e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: «e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2».

4.1 IL GOVERNO

L'emendamento in questione è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 2.1.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 5.

1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministro dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale».

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «*2-bis.* I piani di cui al comma 2 devono essere inviati al Ministro dell'ambiente che entro quarantacinque giorni dal ricevimento formula eventuali osservazioni per le necessarie modifiche ed integrazioni degli stessi».

5.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 6 e 7 del decreto-legge sono i seguenti:

ARTICOLO 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780.

2. Chi ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, è tenuto ad integrarla secondo le indicazioni richieste dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, entro il termine ivi previsto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, illustri colleghi, signor Ministro, desidero puntualizzare che non votiamo contro il Governo nella persona del Ministro: assolutamente no. Durante l'esame della prima edizione del decreto avevamo presentato un emendamento che fu bocciato perchè il Ministro fu di quel parere. La Camera dei deputati, appro-

fondendo le norme di questo provvedimento, ci ha inviato un testo che risponde al nostro emendamento di allora.

Non votiamo pertanto contro il Ministro dell'ambiente o contro il Governo, ma votiamo perchè siamo convinti che i frantoi oleari non possano essere soggetti alla legge Merli perchè le acque reflue non sono assolutamente inquinanti. Una volta convinti di ciò, eliminare il comma 2-*bis* significa impedire a tutti i frantoi che non hanno ancora l'impianto di depurazione e pertanto non sono nelle condizioni di rispettare la legge Merli, di aprire i battenti nel mese di novembre quando — gelate permettendo — arriverà il momento della molitura delle olive.

Il comma 2-*bis* viceversa restituisce la responsabilità ai sindaci e alle regioni dei luoghi in cui i frantoi operano, e con l'articolo 5 si stabilisce che ogni regione prepari un piano di ricerca in quanto il problema dell'inquinamento dei frantoi oleari è diverso da zona a zona: i frantoi della provincia di Bari ad esempio, che operano in un ambiente industriale, possono aggiungere un minimo danno a ciò che le grandi industrie già provocano, ma un frantoio lungo la costa del Gargano o lungo la costa calabra, quale inquinamento può produrre? Come possiamo obbligare questi frantoianti a costruire un impianto di depurazione?

Signor Ministro — glielo dico come suggerimento — dovremmo fare più attenzione all'atrazina che le industrie del Nord inviano in grandi quantità al Sud: parlo di migliaia di quintali che vengono sparsi sui terreni indiscriminatamente, e poi magari si va a dare la colpa agli agricoltori per la morte della selvaggina.

Per tutti questi motivi è opportuno lasciare il testo così come approvato dalla Camera, lasciando tranquilli i frantoianti di lavorare. Non propongo di difendere il frantoiante in quanto sfruttatore dell'ambiente, ma di proteggere gli olivicoltori che si vedono ancora una volta danneggiati nella loro produzione.

In seguito saranno le regioni, ognuna per proprio conto, a sistemare il territorio, e spetterà al Ministero dell'ambiente coordinare questo lavoro di ricerca e suggerire, caso per caso, l'eliminazione di un eventuale inquinamento che queste acque potrebbero provocare, anche se sappiamo che — sparse sul terreno — sono una vera e propria concimazione. In mare favoriscono la flora e la fauna ittica e pertanto non possono danneggiarci nei singoli ambienti in cui l'olivicoltura è sviluppata.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Il Gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento perchè ritiene che abbia le sue ragioni così come è stato da più parti messo in rilievo.

Non possiamo tuttavia non sottolineare come gli emendamenti presentati dal Governo abbiano una loro logica e non solo in termini di simmetria, ma per ragioni oggettive. Difatti, abbiamo votato a favore degli emendamenti presentati dal Governo senza alcun successo.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati creano diverse situazioni normative. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 è innegabile che prefiguri una situazione diversa da quella stabilita dal primo comma dell'articolo 1. Ciò non favorisce certamente un'opera di chiarificazione, ma dà la sensazione che ci si rivolga a fattispecie diverse quando la ragione che ci induce a votare a favore del provvedimento legislativo al nostro esame, nella sua ispirazione originaria, è quella del sostanziale rispetto dell'ambiente e della sua salubrità in relazione all'espletamento dell'attività produttiva della molitura delle olive.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 sembra essere finalizzato a situazioni diverse, a parte il fatto che — come diceva poc'anzi il Ministro — per una medesima situazione preordina condizioni e procedure diversificate. Ciò lo rende indubbiamente improprio e addirittura di dubbia costituzionalità.

Lo stesso discorso vale per la proposta avanzata dal Governo, tendente ad inserire un altro comma all'articolo 5 del decreto-legge al nostro esame così come modificato dalla Camera dei deputati.

Tuttavia, si finisce con il lasciare il provvedimento così com'è e con il rendere poco coerenti i compiti della regione rispetto a quelli del Governo. Si tratta anche in questo caso di un altro pasticcio!

Comunque, il nostro voto è favorevole, perchè ci rendiamo conto delle varie esigenze di carattere economico, dell'alta valenza sociale del provvedimento, e, purtroppo, anche del fatto che ogni giorno che passa la legge 10 maggio 1976, n. 319, pur bella e forse anche buona, si iscrive a pieno titolo nel vasto elenco delle leggi impossibili, per lo meno fino ad oggi, così come da un decennio a questa parte il Parlamento italiano è portato a fare. Ciò è dimostrato dalla ripetuta esigenza e necessità di proroghe, di differimenti eccetera, fra i quali si inserisce anche il provvedimento in discussione.

Tuttavia, nonostante queste riserve da me avanzate, vi sarà il voto favorevole anche dei socialisti all'approvazione del provvedimento legislativo ora al nostro esame.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, intervengo nella discussione per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico al disegno di legge n. 2260, anche se si tratta di una soluzione che ci lascia alquanto perplessi. D'altronde, ogni qualvolta si affronta il problema dell'inquinamento ci si trova poi nell'incapacità o nell'impossibilità di risolverlo sia a livello generale, che per ogni singolo caso.

Nel dire queste poche parole, ne approfitto per affermare che, anche se oggi decidiamo un intervento nel settore dei frantoi di olive, in ogni settore in cui si tratta un prodotto agricolo, dagli impianti di lavorazione del pomodoro alle cantine dove si trasforma l'uva in mosto, ci si trova di fronte a questa situazione.

Ultimamente viene sempre di più alla luce una richiesta — e lo dico perchè oggi è presente il signor Ministro — anche da parte dei piccoli produttori di uva che si trovano nelle stesse condizioni degli olivicoltori. Il collega Scardaccione ha compiuto una panoramica tragica della situazione; ma, a fronte di centinaia di migliaia di piccoli produttori che trasformano, ognuno per necessità familiari o di parentela o di amici, quel poco di prodotto che fanno, abbiamo decine di migliaia di viticoltori che ad ogni vendemmia si trovano nelle stesse condizioni dell'olivicoltore. Finora le cose vanno come vanno, non fanno testo solamente i piccoli. Prendiamo ad esempio il problema dei fanghi di Marghera: da anni ci sono leggi e ad ogni scadenza c'è una proroga perchè si sa dove situare questi fanghi, e nella stessa situazione di incertezza sono anche coloro che producono e devono trasformare il prodotto dell'agricoltura.

Sarebbe bene che, una volta per sempre, tutti insieme, si riuscisse a risolvere in modo organico e generale tutta la problematica, come ha detto il collega Garibaldi, della legge n. 319.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, desidero comunicare che il Gruppo liberale si asterrà dalla votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame perchè, a nostro giudizio, il comma 2-*bis* e l'articolo 1 contengono contraddizioni in ordine alle interpretazioni che possono essere date ai due articoli, fra di loro alternativi. Circa le caratteristiche di non inquinamento, evidenziate qui anche dal collega Scardaccione, non sono assolutamente d'accordo e il Ministro ha già sufficientemente sottolineato come determinati tassi di talune sostanze possano essere elemento di inquinamento.

Circa la possibilità di conversione in legge di questo decreto-legge, credo che i tempi fossero più che sufficienti perchè il decreto potesse passare all'altro ramo del Parlamento per la sua definitiva approvazione. Il decreto teneva conto delle esigenze dei frantoiani e non sono assolutamente d'accordo con quanti affermano che tale decreto-legge non teneva conto, con le modifiche proposte dal Governo, di queste esigenze.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Signor Ministro, lei ha sempre titolo a parlare, ma, se prende la parola, si potrebbe ipotizzare, a norma di Regolamento, la riapertura di tutta la discussione, per cui desidero avvertirla.

* DE LORENZO, *ministro dell'ambiente.* Ritengo che sulle questioni della politica ambientale vada fatta chiarezza e non ho problemi a riaprire poi il dibattito. L'Aula ha deciso come ha voluto: si approverà un decreto inapplicabile o che creerà un contenzioso enorme perchè non dà certezza ai produttori che non sapranno se chiedere l'applicazione dell'articolo 1 o del comma 2-*bis* dell'articolo 2. Creerà problemi enormi ai sindaci e sul piano normativo non abbiamo reso un buon servizio. Si trattava soltanto di aspettare una settimana e di modificare il decreto.

Voglio ricordare che non ci troviamo di fronte ad una iniziativa facoltativa: i frantoi sono fonti di inquinamento, dobbiamo riconoscerlo, altrimenti finiamo per creare equivoci. Questo lo dicono i ricercatori, lo dice l'IRRSAE, lo dice l'Istituto superiore di sanità, lo dice la letteratura internazionale. Se diamo la sensazione al paese che vogliamo ignorare che esistono fonti di inquinamento, corriamo il rischio di fornire interpretazioni sbagliate. Il problema dell'inquinamento e delle acque di vegetazione rappresenta un problema reale, che esiste, rispetto al quale ognuno si colloca come vuole. Il Governo si è collocato nella linea tesa alla ricerca del minor danno possibile all'ambiente, andando incontro alle esigenze dei produttori. D'altro canto la ricerca, caro senatore Scardaccione, non può essere compiuta in maniera diversa nelle varie regioni, dalla Puglia alla Campania alla Calabria, perchè la ricerca è qualcosa di oggettivo, non solo nazionale, ma internazionale e gli sforzi vanno fatti concentrandoli presso istituti con competenze altamente qualificate.

Infatti, il decreto-legge prevede che la ricerca sia coordinata in funzione del comma 20 dell'articolo 2 che affida, nell'ambito del piano nazionale della ricerca ambientale, al Ministero dell'ambiente — non alle singole regioni — la ricerca. Quindi, dobbiamo evitare di fare intendere che l'inquinamento dei frantoi è diverso se l'impianto si trova in Puglia o in Calabria. Se noi non ci chiariamo le idee su questi aspetti finiamo sempre col fare una politica per l'ambiente — come si diceva prima — che è il risultato di un compromesso ormai accettabile soltanto ad alcune condizioni. Debbo dire, rispondendo ad un senatore che prima ha fatto riferimento alle improvvisazioni, che noi abbiamo risolto il problema dei fanghi di Marghera e l'abbiamo risolto in maniera dignitosa e definitiva, senza più proroghe, d'accordo con i sindacati, attraverso un ammodernamento del ciclo produttivo dell'Agrimont che porta alla concentrazione dell'acido solforico ed alla abolizione dei fosfogessi senza compromettere l'occupazione. Questo è il giusto equilibrio tra tutela dell'ambiente e salvaguardia dell'occupazione. Se seguiamo questa strada, possiamo tener conto delle esigenze della produzione senza ignorare quelle che sono le esigenze dell'ambiente.

Signor Presidente, ho voluto riaffermare questi princìpi non per giustificare un comportamento che rientra nell'ambito delle scelte complessive del Governo, che sono state tra l'altro illustrate in questa sede dal Presidente del Consiglio che ha ritenuto di dover sottolineare il problema dell'ambiente come problema prioritario del paese, ma per l'esigenza di far valere la verità che deriva dalla ricerca e dalla scienza. Se noi non cominciamo a chiarire questi aspetti, non metteremo mai la parola «fine» ad una forma di legiferazione sui problemi della politica ambientale e dell'inquinamento che è ormai il momento di cambiare.

Per questo motivo, signor Presidente, mi sono permesso di riprendere la parola, anche per ringraziare della affermazione che è stata fatta, cioè che non si è voluto votare contro il Ministro: ne prendo atto. Si è voluto votare soltanto per non avere un rinvio di una settimana e per non modificare alcune norme che sono fra loro in contrasto, quindi inaccettabili. Mi rendo anche conto che non vi è un problema di sfiducia od altro: il

Governo si presenta in questa situazione in una posizione di chiarezza, senza quella posizione di oscillazione a cui si faceva prima riferimento e con la speranza che normative successive riescano a chiarire ciò che oggi è estremamente oscuro.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire per dichiarazione di voto, avendo già precedentemente spiegato i motivi per cui il Gruppo comunista avrebbe votato a favore del provvedimento al nostro esame. Tuttavia, qualche precisazione è d'obbligo. Sono un parlamentare giovane, se non di età, di esperienza, ed è la prima volta, credo, che un membro del Governo — il Regolamento del Senato lo consente — prende la parola mentre stiamo procedendo alle dichiarazioni di voto. Debbo sottolineare soprattutto che un membro del Governo, che è in carica per gli affari correnti, interviene su un provvedimento che ha avuto un *iter* molto travagliato e rispetto al quale quel rappresentante del Governo non ha tenuto un atteggiamento per favorire soluzioni equilibrate e necessarie...

PRESIDENTE. Onorevole Consoli, mi perdoni ma...

CONSOLI. Io sto parlando per dichiarazione di voto, signor Presidente e mi consenta di parlare. Parlerò nei termini...

PRESIDENTE. Onorevole Consoli, mi ha quasi impedito di...

CONSOLI. Uno dei punti in discussione è quello che ho chiamato, nel mio precedente intervento, il neo di questa legge che ci apprestiamo a votare nel testo pervenuto dalla Camera ed è precisamente il comma 2-*bis* dell'articolo 2, che dà possibilità di scaricare le acque reflue in acque sotterranee senza rispettare la tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (la cosiddetta legge Merli). Voglio ricordare che quando il Senato esaminò il primo decreto-legge riferito a tale materia venne presentato un emendamento, firmato dai senatori Scardaccione e Ruffino, in questo senso, anzi molto più elastico perchè non prevedeva neppure l'abbattimento del 50 per cento attraverso le vasche di decantazione. Mentre noi ci battemmo perchè fosse bocciato, l'onorevole Ministro dell'ambiente si rimise all'Assemblea, per cui non credo che il Governo abbia voluto perfezionare il provvedimento, perchè la norma fosse certa e non si aprisse un contenzioso per questo aspetto negativo del testo pervenutoci dalla Camera. Lo scontro vero c'è stato sul fatto se, al di là della proroga per quanto riguarda l'applicazione della legge Merli per la tecnica di fertirrigazione, bisognasse andare o meno ad un piano di predisposizione di impianti di depurazione. Per lei, signor Ministro, la scelta era legare l'attuazione di provvedimenti di costruzione di impianti depurativi ad incentivi da dare alle industrie più grosse del settore, attraverso una ristrutturazione selvaggia. Il Parlamento, invece, ha scelto una linea per cui nel settore devono rimanere anche i soggetti piccoli e medi e per cui si rende necessaria una programmazione concertata tra Governo e regioni.

Per questo motivo, avendo il Parlamento, nel testo della Camera, ribadito una scelta che aveva fatto il Senato e che nel testo reiterato dal Governo non c'era, nonostante il neo del comma 2-*bis*, il Gruppo comunista vota a favore del provvedimento. Da questo punto di vista il provvedimento non è una sconfitta del movimento ambientalista ed ecologico, ma un modo corretto di portare avanti la difesa dell'ambiente nel nostro paese. Si parli meno di ambiente, onorevole Ministro, si operi concretamente per dimostrare che si vuole una corretta linea di tutela dell'ambiente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vorrei soltanto dire al senatore Consoli che il caso di un Ministro che ha chiesto di parlare nella fase delle dichiarazioni di voto si è verificato anche in altre circostanze. Volevo solo dirle questo, senato-

re Consoli, per arricchire la sua esperienza di giovane parlamentare, come lei stesso si è definito.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2241

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale».

Avverto che la 6ª Commissione permanente non ha ancora terminato l'esame di tale provvedimento. Pertanto, la discussione di detto disegno di legge avrà inizio nella prossima seduta, già prevista per domani.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 marzo 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (2241).

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 572

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 marzo 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

ORIANA. — «Modifiche al Titolo III della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di ufficiali piloti» (2276).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GARIBALDI, VASSALLI e GIUGNI. — «Facoltà di opzione per il tempo definito dei professori e dei ricercatori a tempo pieno eletti o nominati a cariche pubbliche» (2277);

SANTALCO. — «Istituzione del Servizio di medicina scolastica e di servizi integrativi di base» (2278);

SANTALCO. — «Modifica delle disposizioni inerenti alla disciplina delle visite di controllo da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (2279).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 marzo 1987, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 3 marzo 1987 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — con lettere in data 14 marzo 1987, ha trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), le comunicazioni illustrative in ordine alle particolari esigenze di personale del Ministero della difesa, concernenti:

l'autorizzazione al trattenimento in servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1987, di 220 sottufficiali delle tre Forze armate;

l'autorizzazione al trattenimento in servizio di 4 ufficiali dal 1° novembre al 31 dicembre 1986, nonchè al richiamo in servizio di un ufficiale dal 27 ottobre al 31 dicembre 1986;

l'autorizzazione al richiamo in servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, di 3.631 sottufficiali in congedo.

Le comunicazioni anzidette saranno inviate alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — con lettera in data 14 marzo 1987, ha altresì trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), la comunicazione illustrativa in ordine alle particolari esigenze di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, concernente il richiamo di 6.100 unità di vigili del fuoco discontinui per venti giorni per il corrente anno.

La comunicazione anzidetta sarà inviata alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 marzo 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 90, prorogata dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la relazione sulla utilizzazione, nel corso del 1986, delle misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tale relazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti la nomina del Consiglio

di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio

PECCHIOLI, BOLDRINI, MIANA, VECCHI, FLAMIGNI, STEFANI, MORANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già* 4-03801).

(3-01667)

VASSALLI, BUFFONI, GIUGNI, SPANO Roberto, SELLITTI, ORCIARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che i fatti di Ravenna dimostrano ancora una volta che i costi più alti, in termini di rischio e di incolumità, nello svolgimento di attività pericolose vengono fatti interamente cadere sui lavoratori, in particolare su quelli più deboli, esposti al ricatto della disoccupazione e per questo costretti ad accettare condizioni di lavoro di ogni genere e prive di ogni garanzia;

che l'episodio dell'incendio sulla nave Elisabetta Montanari, che ha stroncato le 13 giovani vite degli operai in quel momento impegnati in una impresa che si svolgeva in condizioni al limite delle possibilità di sopravvivenza umana, non trova altra spiegazione;

che la morte delle vittime, sopravvenuta per l'impossibilità di sfuggire alla trappola degli angusti cunicoli nei quali veniva usata la fiamma ossidrica per effettuare riparazioni che non prevedevano alcun piano di salvataggio in caso di incidente, come le assurde condizioni ambientali avrebbero viceversa imposto, è la prova lampante che con il ricorso al caporalato e alla mano d'opera rastrellata al di fuori dei canali istituzionali, da un lato, e con la mancata prevenzione infortunistica sul posto di lavoro, dall'altro, vengono eluse anche le più elementari norme di tutela dei lavoratori e perseguiti margini di lucro sui costi di produzione che gravano tutti sugli stessi lavoratori,

alla luce di quanto emerso a seguito di questa terribile tragedia, si chiede ai Ministri interrogati di conoscere:

a) se a loro avviso l'attuale ordinamento legislativo in materia di sicurezza nelle condizioni di lavoro offra sufficienti garanzie imponendo ai datori di lavoro adeguate misure di tutela nei confronti dei lavoratori e ciò al fine di comprendere se le responsabilità dei fatti avvenuti siano da imputare esclusivamente al mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell'impresa o dipendano parzialmente anche da carenze dell'attuale sistema legislativo di tutela che occorre, pertanto, rivedere e rendere più severo;

b) se è possibile che le condizioni di lavoro in cui erano costretti a lavorare gli operai di Ravenna possano ritrovarsi anche altrove (da quanto risulta, almeno in via teorica, le norme generali di sicurezza antincendio non dovrebbero assolutamente consentirle e pertanto occorrono i più estesi accertamenti da parte dei vigili del fuoco a fini sia preventivi che repressivi per evitare il ripetersi di tragedie analoghe);

c) in che misura il mancato rispetto delle norme sul collocamento ha potuto contribuire a determinare l'entità e la gravità delle conseguenze dell'incendio sviluppatosi nelle stive della Montanari; in altri termini si chiede di conoscere se una più severa selezione delle maestranze dal punto di vista della specializzazione e preparazione professionale, delle attitudini psico-fisiche e della conoscenza individuale delle norme comportamentali di sicurezza avrebbe potuto scongiurare totalmente o parzialmente il pericolo e la tragedia anche attraverso l'eventuale rifiuto delle modalità operative e organizzative dettate dal datore di lavoro;

d) quali sono le intenzioni del Governo in ordine all'obbligo civile che il paese ha di risarcire le famiglie delle vittime della tragedia per il dramma che le ha colpite e circa l'obbligo di ammonire severamente potenziali responsabili di episodi analoghi a che non abbiano a ripetersi tragedie come quella di Ravenna.

(3-01668)

FRANZA. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Premesso:

che persistono nel comune di Ariano Irpino ragioni di serio allarme da parte della cittadinanza residente nella località «Difesa Grande», con riferimento all'attuale attività svolta nello stabilimento della SMAE ivi ubicato;

che tali fondate preoccupazioni dipendono: dall'afflusso, in ore notturne, di grossi automezzi provenienti dalle regioni settentrionali che scaricano medicinali (scaduti e non) o comunque materiali velenosi ed altamente inquinanti; dalla immissione di tali materiali in una grossa cisterna scavata, all'interno dello stabilimento, nel terreno naturale senza alcuna protezione impermeabile; da manifestazioni di malessere improvviso di cui sono vittime gli animali che si abbeverano nell'acqua delle sorgenti o delle cisterne della zona e del torrente Cervaro (acque spesso utilizzate anche da cittadini della zona stessa), dall'olezzo che si sprigiona dai suddetti materiali e che investe anche località limitrofe a quella di «Difesa Grande»; dalla presenza di diossina e di altre particelle dannose alla salute; dalla mancanza di qualsiasi informazione attendibile sull'attività della SMAE; dal timore che, allorchè saranno messi in funzione i forni, gli effetti dannosi potranno notevolmente incrementarsi;

considerato:

che la riconversione dello stabilimento della SMAE, originariamente produttore di argilla espansa con materia prima reperibile sul posto, in opificio che tratta prodotti chimici altamente inquinanti risulta essere avvenuta senza che siano state sentite le comunità locali e gli organi rappresentativi, tra i quali il consiglio comunale;

che la predetta riconversione riflette l'orientamento spregiudicato di un gruppo industriale che sembra agire con mentalità di tipo «colonialistico», come dimostra la circostanza che fra tutti gli stabilimenti della SMAE è stato riconvertito soltanto quello di Ariano Irpino, il cui territorio è ricompreso nelle zone più interne della regione Campania, nonostante la presenza della materia prima per la produzione dell'argilla espansa;

che tale orientamento è in netto contrasto, oltre che con tutte le disposizioni emanate a salvaguardia della salute e dell'ambiente, con il ruolo tradizionale della città di Ariano Irpino, con la natura agricola della località «Difesa Grande» e con la destinazione della località stessa a zona per lo svolgimento di attività per il tempo libero, secondo le previsioni del piano di sviluppo socioeconomico e del piano urbanistico della comunità montana dell'Ufita;

che, peraltro, l'autorizzazione provvisoria concessa dalla regione Campania alla SMAE per la nuova attività inquinante pare sia scaduta il 31 dicembre 1986 e che, nonostante ciò, si sia incrementato l'afflusso dei materiali soprattutto nelle ore notturne;

che i cittadini residenti nella località «Difesa Grande» hanno auspicato che lo stabilimento in questione venga restituito alla produzione di argilla espansa non solo per tutte le ragioni dianzi esposte, ma anche per garantire i precedenti livelli occupazionali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intendano prendere i Ministri competenti per assicurare che l'attività della SMAE venga limitata alla produzione di argilla espansa e che venga a cessare, conseguentemente, ogni altra lavorazione inquinante e pericolosa sia per l'ambiente che per la popolazione.

(3-01669)

MARCHIO, POZZO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Si chiede al Governo di fornire al Senato della Repubblica con urgenza tutte le informazioni circa la strage verificatasi nella motonave Elisabetta Montanari, nella quale hanno trovato la morte tredici operai.

Gli interroganti chiedono in particolare al Governo di fornire precise e dettagliate notizie circa le responsabilità nel tragico evento e più precisamente:

se hanno fondamento le notizie di stampa secondo le quali sarebbe stato sufficiente applicare le leggi vigenti in materia di pre-

venzione degli infortuni sul lavoro per scongiurare quanto è accaduto a Ravenna;

se è vero che quasi tutti i lavoratori rimasti asfissiati nella stiva della Montanari lavoravano «in nero» e senza contratto, cioè sulla base di un vero e proprio caporalato e di assunzioni fuori legge messe in atto dalla MECNAVI, appaltatrice dei lavori, e da altre quattro imprese in subappalto;

se è vero che nelle ore immediatamente successive al drammatico incidente e più precisamente, secondo notizie di stampa e testimonianze di familiari dei caduti, addirittura un'ora dopo il fatto, i funzionari delle imprese responsabili di assunzioni illegali si sarebbero recati presso le abitazioni dei dipendenti deceduti, nel vano tentativo di regolarizzarne e coprirne le posizioni.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali misure i Ministri competenti, ai quali si riferisce la presente interrogazione, abbiano adottato per impedire tragedie come quella accaduta a Ravenna e scongiurare il ripetersi di fatti così gravi e dolorosi.

(3-01670)

MILANI Eliseo, CAVAZZUTI, PASQUINO, NAPOLEONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in ordine ai gravi e sconvolgenti fatti che hanno provocato la morte di 13 giovani lavoratori impegnati nella riparazione della nave Elisabetta Montanari nel Porto di Ravenna, quali siano le responsabilità e le misure prese in generale e nello specifico per la tutela dei lavoratori impegnati in attività produttive.

(3-01671)

MONTALBANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che nel mese di febbraio scorso, nel tratto di strada a scorrimento veloce Castelvetrano-Agrigento e precisamente dallo svincolo del comune di Menfi alla città di Sciacca è parzialmente crollato il viadotto (costruito sette anni fa) e pertanto il traffico abbastanza intenso degli automezzi viene dirottato sulla strada provinciale Menfi-Portella di Misilbesi, incrocio a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, classificata strada statale n. 624, inidonea, inagibile e fortemente dissestata;

che i rischi che gli automobilisti corrono sono estremamente gravi, essendo costretti a percorrere tale strada che, peraltro, è l'unica di accesso a quella veloce che porta ad Agrigento;

che, allo stato attuale, non si ha notizia di quando i lavori di ripristino del viadotto avranno inizio,

l'interrogante chiede di conoscere:

le cause del crollo parziale del viadotto;

se non si ritiene che il prolungarsi dei lavori di ripristino possa essere causa di eventuali gravi incidenti;

se ciò non costituisca serio danno per l'economia della Sicilia;

se non si ritiene di dover accertare eventuali responsabilità dell'impresa, della direzione dei lavori e dello stesso funzionario delegato all'alta sorveglianza di detti lavori;

i motivi del ritardo nell'inizio dei lavori di ripristino del viadotto;

quando si prevede che il tratto di strada di che trattasi venga aperto al traffico, essendo questa una arteria stradale di grande rilevanza per il collegamento con la Sicilia orientale.

(3-01672)

GROSSI, RASIMELLI, COMASTRI, GIUSTINELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Constatato:

che, a seguito dei lavori in corso presso il Palazzo dei Consoli di Gubbio, da parte della soprintendenza ai beni culturali dell'Umbria, si intende procedere al consolidamento della struttura muraria con la messa in opera di tiranti ancorati alla parete di Piazza della Signoria e a quella prospiciente Via Gattapone;

ritenuto che tale soluzione tecnica, ancorchè dichiarata provvisoria, sia di gravissimo pregiudizio per l'estetica dell'edificio, come ha unanimemente dichiarato il consiglio comunale della città nella sua seduta del 9 febbraio 1987;

atteso che non risulta essere stato trasmesso all'amministrazione comunale alcun progetto nè alcun dato sulla entità dei lavori appaltati;

sottolineato come il Palazzo dei Consoli, oltre ad essere documento architettonico di rilevantissimo prestigio internazionale, è an-

che legame affettivo di tutti gli eugubini che da sempre sentono fortissima la responsabilità della sua salvaguardia e conservazione quale patrimonio da trasmettere di generazione in generazione;

rilevato che un intervento su un bene culturale di tale importanza non può non essere preceduto da studi scrupolosi e da una dettagliata informazione sia alla comunità cittadina che a quella scientifica,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'entità dei lavori appaltati per il restauro del Palazzo dei Consoli di Gubbio nonchè i relativi tempi di esecuzione e l'ammontare del finanziamento disponibile;

se la relativa progettazione è stata preceduta da valutazioni tecnico-scientifiche e se copia di essa è stata inviata all'amministrazione comunale;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno sospendere qualsiasi intervento sul Palazzo dei Consoli prima che il consiglio comunale si pronunzi definitivamente sulla sua validità.

(3-01673)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI NICOLA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che il Governo, nel sottoscrivere l'accordo del 20 aprile 1983, concernente il trattamento economico del personale della scuola per gli anni 1983-85, con dichiarazione messa a verbale ha manifestato l'impegno di garantire l'adeguamento automatico delle pensioni del personale collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1983, in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio, e di intervenire con misure di perequazione ed omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali e di quiescenza;

che l'articolo 13 della legge quadro sulla contrattazione per il pubblico impiego attribuisce agli accordi stipulati durata triennale e che pertanto l'ultimo stipendio percepito, assunto come base di determinazione nel trattamento di quiescenza dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere integrato con tutti i benefici derivanti dalla contrattazione e non già con le sole quote relative a eventuali scaglionamenti annuali;

considerato che la circolare 27 ottobre 1983, n. 292, emanata dal Ministero della pubblica istruzione, disattende le predette esigenze di perequazione,

si chiede di conoscere quali misure, eventualmente anche di carattere legislativo, il Governo intenda assumere per tener fede agli impegni sottoscritti in sede di contrattazione e per arrestare la proliferazione di trattamenti di quiescenza sperequati che vanno ad infoltire la già fin troppo intricata giungla pensionistica.

(4-03804)

CARMENO, DE TOFFOL, IANNONE, CASCIA, MARGHERITI, COMASTRI, DI CORATO, CONSOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che l'avvocato Luigi Marangoni, commissario straordinario del gruppo saccarifero veneto, in data 12 marzo 1987 ha inviato un telegramma con il quale annuncia l'immediata sospensione dei lavori di manutenzione negli zuccherifici di Foggia-Incoronata e di Rendina in attesa della decisione di chiusura di uno dei due e della messa in cassa integrazione degli addetti;

che gli stabilimenti di Incoronata, Rendina e Latina hanno avuto nel 1986 una assegnazione ridotta di quota massima (A+B) di soli 750.000 quintali di zucchero, a fronte di una produzione di 880.125 quintali, dovendo così riportare ben 130.125 quintali di zucchero risultati in quota C sull'assegnazione del 1987 che si annuncia identica alla precedente, con gravissime perdite;

che l'intero Mezzogiorno, analogamente, penalizzato con durezza dall'assegnazione di una quota di 2.181.620 quintali, a fronte di una produzione di 2.427.186 quintali del 1986, con il riporto di ben 235.566 quintali di quota C sull'assegnazione del 1987, in stridente contrasto con gli obiettivi del piano nazionale di ristrutturazione;

che la proposta società ISI-SUD che dovrebbe incorporare inizialmente gli zuccheri-

fici di Incoronata, Rignano e Rendina prospetta l'ipotesi di chiusura di uno degli stabilimenti in un'area vocata, irrigua, con elevati indici di sviluppo in atto e dimostrate ulteriori potenzialità, nella quale la coltura bieticola è una necessità tecnico-produttiva, in un comprensorio che già oggi produce il 65 per cento dell'intera produzione meridionale ed è in fase di ulteriore incremento, al limite della saturazione degli obiettivi del piano;

che, nonostante una mozione e interrogazioni sulla sorte della bieticoltura meridionale e sulla concreta attuazione degli obiettivi e degli indirizzi del piano di ristrutturazione del settore, alla data attuale nessuna risposta è stata data, in spregio alle prerogative del Parlamento, fatto che mal dissimula una premeditata condotta contro la sopravvivenza della bieticoltura meridionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se per il 1987 si intenda assegnare agli stabilimenti di Foggia-Incoronata, Rignano e Rendina, nonchè agli stabilimenti meridionali, quote di produzione corrispondenti alle potenzialità reali di produzione e lavorazione e comunque non inferiori agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero per il Mezzogiorno;

se si intenda convocare con urgenza organizzazioni, società ed enti elettivi interessati per la scelta di soluzioni rapide, razionali e adeguate, conformi al piano nazionale;

quali misure, intanto, si intenda adottare per assicurare la regolare manutenzione degli stabilimenti di Foggia-Incoronata e di Rendina.

(4-03805)

NESPOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo giudizio sull'operazione di polizia condotta dalle forze dell'ordine nel comune di Montaldo Bormida, in provincia di Alessandria, conclusasi il giorno 11 marzo 1987 con la morte di un cittadino del posto, Battista Schiavina, di 51 anni, e con il ferimento di un carabiniere.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, valutata obiettivamente, da un lato, la situazione di pericolo rappresentata dai ripetuti colpi di fucile da caccia esplosi dal Battista Schiavina, barricato in casa senza ostaggi, in preda ad un attacco di follia, e considerato, dall'altro, il rischio obiettivo, insito in una irruzione a sorpresa, di provocare una sparatoria incrociata, ad azione e reazione, come è purtroppo accaduto, ritenga o meno che sarebbe stato più prudente e opportuno fronteggiare la situazione continuando negli inviti a desistere, a tal fine impegnando anche il personale sanitario del servizio territoriale di igiene mentale e tenendo circondata la casa avvalendosi del consistente nucleo di forze dell'ordine a disposizione, così da impedire la fuga della persona armata di fucile e in preda a squilibrio mentale, fino a provocare l'esaurimento delle sue capacità di offesa.

(4-03806)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere se non ritengano di soprassedere alla ipotesi di tagli delle fermate delle Ferrovie dello Stato alla stazione di Chiusi, che desta le più vive e giustificate proteste di tutte le amministrazioni locali.

(4-03807)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

3-01665, dei senatori Gualtieri e Malagodi,

3-01666, dei senatori Aliverti ed altri,

3-01667, dei senatori Pecchioli ed altri,

3-01668, dei senatori Vassalli ed altri,

3-01670, dei senatori Marchio ed altri e

3-01671, dei senatori Milani Eliseo ed altri, sull'incendio della motonave Elisabetta Montanari, in secca per lavori di riparazione nel Porto di Ravenna, che ha provocato la morte di 13 operai.